

LA SENTENZA

**Sentenza n. 1927/2005 del TAR per la Sardegna**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

Sent. n. 1927/2005 Ric. n. 1098/2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1098/04 presentato da (OMISSIS)

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica ed il Centro Servizi Amministrativi di Nuoro in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati;

e nei confronti

della (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via OMISSIS n. 43, (OMISSIS) non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria permanente dei docenti di scuola secondaria della Provincia di Nuoro, relativamente alla classe di concorso A049, nella parte in cui alla (...) non è stata attribuita la supervalutazione per il servizio prestato all'estero, e per la declaratoria del suo diritto a vedersi attribuiti nella summenzionata graduatoria centocinquantanove punti in luogo di centoquarantatre, e del conseguente diritto alla nomina in ruolo nella predetta classe.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 13 luglio 2005 il consigliere Manfredi Atzeni;

UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 22-23/10/2004 e depositato il successivo 12/11, la prof.ssa (...) impugna la graduatoria permanente dei docenti di scuola secondaria della Provincia di Nuoro, relativamente alla classe di concorso A049, nella parte in cui non le è stata attribuita la supervalutazione per il servizio prestato all'estero, chiedendo, inoltre, la declaratoria del suo diritto a vedersi attribuiti nella summenzionata graduatoria centocinquantanove punti in luogo di centoquarantatre, e del conseguente diritto alla nomina in ruolo nella predetta classe.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153 [1], anche in relazione alla previsione di cui alla lettera E) del punto B.3 della tabella di valutazione dei titoli di all'art. 1, primo comma, della legge 4 giugno 2004, n. 143.

La ricorrente chiede quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati; chiede inoltre il riconoscimento del suo diritto alla nomina nei ruoli della Provincia di Nuoro sulla classe di concorso A049 con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2004.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, con memoria depositata il 18/6/2005, che il ricorso sia dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda d'accertamento, estranea alla giurisdizione generale di legittimità, e respinto per il resto.

Anche la controinteressata, si è costituita in giudizio chiedendo, con memorie depositate il 29/11/2004 ed il 16/6/2005, e con brevi note difensive depositate il 1/7/2005, la declaratoria dell'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

In data 15/6/2005 la ricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

### **DIRITTO**

La questione di ammissibilità del gravame, discussa alla pubblica udienza del 29 giugno 2005, in relazione al conferimento al difensore della ricorrente della necessaria procura con atto spilato al ricorso può essere superata in fatto, atteso che l'ultimo foglio del ricorso è quasi inter-

mante occupato dallo scritto, salvo poche righe, per cui può essere ritenuto giustificato il conferimento dell'incarico non esattamente in calce all'atto introduttivo del giudizio.

Non può, poi, essere condivisa la tesi delle parti resistenti secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per carenza d'interesse.

Sostengono le parti resistenti che l'accoglimento dell'impugnazione della graduatoria permanente per docenti della scuola secondaria superiore, indicata in epigrafe, non potrebbe soddisfare l'interesse della ricorrente, la cui realizzazione è preclusa dalla mancata impugnazione degli atti di regolazione del procedimento (D.D.G. 17 marzo 2003, come modificato dal D.M. 16 aprile 2003, n. 40).

La ricorrente, infatti, pretende la valutazione in misura doppia del servizio prestato all'estero, che le disposizioni appena richiamate escludono espressamente.

Al riguardo, deve essere rilevato che, come si vedrà meglio in prosieguo di trattazione, l'applicazione di tali provvedimenti è condizionata dall'applicazione del D.L. 7 aprile 2004, n. 143, come modificato dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le cui previsioni si impongono all'Autorità amministrativa.

Di conseguenza, la ricorrente è legittimata a pretendere l'applicazione della suddetta normativa, di rango primario, mentre deve essere superata ogni questione relativa all'esecutività dei provvedimenti ai quali fanno riferimento le parti resistenti, in quanto emessi precedentemente alla sua entrata in vigore.

Infine, la controinteressata sostiene che i servizi di cui si tratta potrebbero essere stati dichiarati dalla ricorrente in sede di formulazione della precedente graduatoria, e l'acquiescenza prestata alla loro mancata valutazione renderebbe inammissibile la proposizione della relativa doglianza mediante impugnazione dell'aggiornamento di quella graduatoria.

L'eccezione deve essere disattesa, in quanto fondata su una mera ipotesi, non suffragata da alcun principio di prova, che la controinteressata avrebbe potuto acquisire esercitando il diritto di accesso agli atti.

Deve, invece, essere condivisa l'eccezione della difesa erariale, la quale sostiene l'inammissibilità della domanda di accertamento e di attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente, in quanto tale pronuncia esula dai poteri del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Il ricorso deve, in conclusione, essere ammesso in rito, limitatamente alla domanda a contenuto impugnatorio.

Nel merito, l'impugnazione è fondata.

La ricorrente sostiene di avere titolo all'attribuzione in misura doppia del punteggio spettante per il servizio prestato all'estero.

Deduce, a sostegno della pretesa, l'art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153, in base al quale il servizio d'insegnamento prestato all'estero è valutato con punteggio doppio rispetto al punteggio attribuibile per l'analogo servizio, prestato nel territorio nazionale, purché sussistano le condizioni di cui all'ultimo comma, parte finale, del richiamato art. 10; nel caso di specie, non è controverso il fatto che il servizio vantato dall'odierna ricorrente possiede le condizioni per rientrare nell'ambito di applicazione della norma.

La questione di diritto sulla quale il collegio è chiamato a pronunciarsi consiste nello stabilire i limiti temporali d'applicabilità della suddetta norma e nel connesso problema dell'interpretazione del punto B.3, lett. e), dell'allegato al D.L. 7 aprile 2004, n. 143, come modificato dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del medesimo decreto.

Quest'ultima norma prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2005 - 2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei paesi appartenenti all'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

La disposizione appare innovativa rispetto al previgente art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153, ed invero l'enunciato appare univoco nel prevedere che il nuovo sistema di valutazione dei titoli si applica solo a decorrere dall'anno scolastico 2005 - 2006.

Ritiene, quindi, la ricorrente che la cosiddetta supervalutazione si applichi ai servizi all'estero da lei vantati, atteso che la graduatoria impugnata si riferisce all'anno scolastico 2004/2005.

Le parti resistenti ritengono che la tabella allegata al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, non abbia l'efficacia innovativa attribuitole dalla ricorrente in quanto le disposizioni amministrative regolanti il procedimento di cui ora si tratta (D.D.G. 17 marzo 2003, come modificato dal D.M. 16 aprile 2003, n. 40) escludevano già la supervalutazione del servizio prestato all'estero.

La nuova tabella di valutazione dei titoli, nel testo definitivamente approvato in sede di conversione del D.L. appena richiamato, avrebbe confermato tale disposizione, stabilendo la sua applicazione, senza necessità di interventi dell'autorità amministrativa, se non di mera chiarificazione, per tutti gli anni scolastici a partire da quello 2005/ 2006.

L'interpretazione proposta dalle parti resistenti non è condivisibile.

Invero, le parti resistenti non hanno individuato la norma di rango primario che legittima l'esclusione del beneficio, invocato dall'odierna ricorrente e negato dalle disposizioni ministeriali indicate.

Solo la controinteressata ritiene che la norma invocata dalla ricorrente ricada nell'ambito d'applicazione dell'art. 69 del T.U. 30 gennaio 2001, n.165, in base al quale le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994, cessano di produrre effetti dal momento della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998 – 2001.

Atteso che il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 26 maggio 1999 non richiama la disposizione in parola questa sarebbe implicitamente abrogata.

La tesi non può essere condivisa in quanto il richiamato art. 69 esclude dall'abrogazione implicita le leggi regolanti materia rientranti nelle categorie di cui all'art. 2, primo comma, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Il n. 4 di tale norma espressamente prende in considerazione la normativa regolante l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; deve quindi ritenersi che l'art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153, in quanto destinato a regolamentare l'accesso ad impieghi nell'insegnamento, sia escluso dall'abrogazione implicita di cui al richiamato art. 69.

La tesi delle parti resistenti deve essere letta alla stregua di tali considerazioni, alla luce delle quali questa sembra presupporre che il decreto legge sopra citato abbia operato una sorta di sanatoria dell'operato dell'Autorità amministrativa, legittimandola a posteriori.

La tesi peraltro è contraddetta dall'enunciato della norma, dal quale non traspare affatto tale volontà, e soprattutto dal raffronto fra il testo originario del decreto legge e quello definitivo, risultante dalle modificazioni apportate dal parlamento in sede di conversione.

Infatti, il testo originario del decreto prevedeva puramente e semplicemente l'equiparazione del servizio prestato all'estero con quello prestato nel territorio nazionale, senza alcuna specificazione.

Il testo approvato dal Parlamento prevede, invece, che la suddetta parificazione sia applicata dall'anno scolastico 2005 – 2006.

E' quindi possibile che la volontà di chi ha esercitato il potere d'iniziativa legislativa fosse quella descritta dalle parti resistenti, ma tale volontà è stata solo parzialmente recepita dal Parlamento, il quale non ha voluto incidere sulle aspettative di quanti hanno prestato servizio d'insegnamento all'estero facendo affidamento sulla sua supervalutazione.

Il Parlamento ha infatti disposto la soppressione della norma più favorevole per la ricorrente a decorrere da una data, successiva alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

In conclusione, afferma il collegio che il punto B.3, lett. e), dell'allegato al D.L. 7 aprile 2004, n. 143, come modificato dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del medesimo decreto, si applica esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2005 – 2006.

Di conseguenza, illegittimamente la norma in questione è stata applicata nella valutazione dei servizi all'estero, vantati dall'odierna ricorrente al fine dell'inserimento nella graduatoria 2004 - 2005.

La controinteressata afferma, in subordine alle tesi precedentemente discusse, che il servizio all'estero della controinteressata in parte non può essere preso in considerazione.

Più specificamente, non potrebbe essere preso in considerazione il servizio reso presso la Scuola Italiana "Cristoforo Colombo" di Buenos Aires, in quanto reso nell'anno scolastico 2000 - 2001, per il quale la ricorrente ha già avuto il riconoscimento di una supplenza di sei mesi, la cui valutazione è pari a quella dell'anno scolastico intero.

La tesi non può essere condivisa, in quanto appare fondata, e comunque non contraddetta, l'osservazione della ricorrente la quale osserva che il periodo in questione è stato prestato presso un Istituto situato nell'emisfero australe, nel quale l'attività didattica si svolge secondo un calendario sostanzialmente opposto a quello in uso nell'emisfero boreale, per cui tale servizio deve essere preso in considerazione relativamente all'anno scolastico 1999 - 2000.

L'impugnazione proposta deve, in conclusione, essere accolta annullando, per l'effetto, la graduatoria impugnata nella parte relativa all'attribuzione del punteggio della ricorrente, che dovrà essere rideterminato valutando in misura doppia i servizi all'estero, indicati nella domanda di partecipazione al procedimento che ha dato luogo all'odierna controversia.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

**P.Q.M.**

## **IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

### **SEZIONE PRIMA**

accoglie la domanda impugnatoria presentata con il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, nei termini di cui in motivazione, la graduatoria impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Prima Sezione, con l'intervento dei signori:

Manfredo Atzeni, Presidente f.f., estensore;

Alessandro Maggio, Consigliere;

Tito Aru, Consigliere.

Depositata in segreteria oggi: 26/09/2005

Il Segretario generale f.f.